



INFORMATIVA PRIVACY

IL COA di Oristano Titolare del trattamento e datore di lavoro La informa di quanto segue.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Pertanto, a partire dal 15 ottobre p.v., per l'accesso ai locali del COA, sarà obbligatorio, il possesso e l'esibizione, su richiesta, della Certificazione verde Covid-19 di cui al D.L. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i.

L'obbligo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza.

L'obbligo di esibire il Certificato Verde riguarderà anche i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei locali dell'Ente, anche sulla base di contratti esterni.

L'obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica di esenzione, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

La verifica sul possesso della Certificazione verde del Lavoratore/destinatario delle verifiche, ovvero dell'esenzione, potrà essere effettuata sia dal proprio Datore di lavoro, tramite i soggetti da lui incaricati, che dai Datori di lavoro - o soggetti da questi incaricati - dei Soggetti



presso cui il dipendente presterà l'attività lavorativa, secondo le modalità contenute nella Procedura operativa per l'organizzazione delle verifiche adottata da codesto COA.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere dall'evento che l'ha generata - anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente - ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia. Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere



soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dal COA - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dallo stesso.

Pertanto, per accedere ai locali del COA, oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" - ivi inclusi i consiglieri, i visitatori e i componenti degli organismi che fanno capo al COA.

Si specifica, inoltre, che il mancato possesso del certificato verde non dà diritto alla fruizione di ferie e permessi aggiuntivi, in termini di periodi e durata, rispetto a quanto normalmente definito sulla base degli accordi.

I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, esclusivamente tramite l'App VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute che legge il QR Code del certificato digitale o cartaceo, e solo per il tramite di dispositivi dell'Ente, senza possibilità da parte di chi effettua il controllo di registrazione e/o memorizzazione dei dati.

Il soggetto che comunica di non essere in possesso del Green Pass o ne risulti privo al momento dell'accesso all'Ente non potrà accedere per svolgere la propria attività lavorativa e sarà considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

L'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione di tali obblighi è punito con la sanzione pecuniaria da va da 600,00 a 1500,00 euro e restano ferme le conseguenze



disciplinari secondo i rispettivi contratti di lavoro. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto territorialmente competente gli atti relativi alla violazione.

Sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge 127 del 21.09.2021, quale integrazione del presente documento l'Ente provvede, entro il 15/10 p.v. a:

1. divulgare la procedura operativa per l'organizzazione delle verifiche;
2. designare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e a fornire le relative istruzioni.

La segreteria del COA è a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni in merito anche all'indirizzo e-mail: info@ordineavvocati.it

Desideriamo, inoltre, darvi le seguenti informazioni integrative delle precedenti informative già emanate dal COA rispetto al trattamento dei dati personali in emergenza Covid 19.

Il Titolare del trattamento dei dati relativi al Green Pass è il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 16 del DPCM 17/06/2021, mentre il COA è Titolare di trattamento per le operazioni relative ai controlli previsti.

Il COA è tenuto per legge a effettuare le verifiche e le segnalazioni ai sensi dell'art. 13 del predetto DPCM e dell'art. 9 quinquies del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (obbligo di legge ai sensi dell'art. 6 lett. c ed e) nonché 9 b), g) ed i) del Reg. U.E. 679/2016). In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss..

I datori di lavoro che non ottemperano a tali obblighi di legge sono soggetti a sanzioni.

Il trattamento ha come finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, ferme le finalità di tutela della salute e prevenzione del contagio da Covid 19 indicate dal Governo per la gestione dell'emergenza epidemiologica



Come precisato l'Ente non conserva in nessun modo i dati personali connessi alle verifiche del green pass, costituiti dalle generalità del lavoratore/soggetto dei controlli, dalla validità, integrità e autenticità del certificato verde ovvero dalle predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione, nonché il mancato possesso delle relative certificazioni e delle circostanze delle verifiche negative eseguite.

Il trattamento si concretizza nella presa visione e consultazione delle citate informazioni e nella comunicazione ai soggetti previsti dalla normativa (Prefetto).

I dati verranno conservati per il periodo di durata dello stato di emergenza fissato attualmente al 31/12/2021. Si informa che il periodo di conservazione dei dati relativi alla rilevazione del mancato possesso del Green Pass è commisurato alla durata del periodo emergenziale, salvo la necessità di conservare i dati per un periodo maggiore, strettamente commisurato alle concrete esigenze di tutela e difesa in giudizio da parte del Titolare del trattamento.

In materia di protezione dei dati personali, è possibile rivolgersi al Titolare usando la e-mail info@ordineavvocati.it.

Per eventuali chiarimenti sull'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail dpo@ordineavvocati.it

Cordialmente.

Data e luogo

Per Il Titolare del trattamento

IL PRESIDENTE

Avv. Antonello Spada